



Corte dei conti
Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 – Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0007723-30/08/2013-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di VILLANOVA BIELLESE (BI)

Oggetto: Comune di VILLANOVA BIELLESE (BI) - Rendiconto 2011.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 319/2013/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 28/08/2013

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

319
Delibera n. 7/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:

Dott.	Mario	PISCHEDDA	Presidente f.f. - relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Massimo	VALERO	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 28 agosto 2013

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari.

Vista la relazione sul rendiconto 2011, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Villanova Biellese (BI)** ai sensi del citato art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore.

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta.

Udito il relatore Cons. Mario Pischedda.

PREMESSO

La l. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, c. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, c. 7 della l. 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, c. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., c. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, c. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

CONSIDERATO

Dall'analisi della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2011, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Villanova Biellese (BI) sono emerse le seguenti criticità:

1) squilibrio di parte corrente ed utilizzo di entrate non straordinarie e non ripetitive per spese ordinarie;

2) cancellazione dei residui passivi del titolo IV.

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n.661 in data 17 giugno 2013 a firma del Sindaco, del Segretario comunale e del Revisore contabile.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale della situazione ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

RITENUTO

1. La prima criticità riscontrata concerne il mancato raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente e l'utilizzo di risorse di natura straordinaria e/o non ripetitive per la copertura di spese correnti ordinarie.

Nelle deduzioni l'Ente afferma che

La tabella richiamata presenta un mero errore materiale di compilazione consistente nell'aver inserito nel rigo Q il totale avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2011 anziché suddividere lo stesso tra il richiamato rigo e il rigo E.

Pertanto l'Ente riscrive la tabella relativa agli equilibri di parte corrente e capitale correttamente compilata che si riporta di seguito, evidenziando il raggiungimento anche dell'equilibrio di parte corrente:

Equilibri di parte corrente

	2011- Dati Siquel	2011- rettificato dall'Ente
Entrate titolo I	133.997,94	133.997,94
Entrate titolo II	21.046,14	21.046,14
Entrate titolo III	81.134,04	81.134,04
Totale titoli (I+II+III) (A)	236.178,12	236.178,12
Spese titolo I (B)	289.902,24	289.902,24
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	5.715,00	5.715,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	-59.439,12	-59.439,12
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/(0,00	55.384,99
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	0,00	4.054,13
Contributo per permessi di costruire	0,00	4.054,13
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	-59.439,12	0,00


La Sezione prende atto, in seguito alla nuova compilazione della tabella, del raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente; evidenzia tuttavia che trattasi di un equilibrio precario atteso che la percentuale di spesa corrente coperta con mezzi straordinari quali l'avanzo di amministrazione (€59.439,12) e gli oneri di urbanizzazione (€4.054,13) rappresenta il 20,50% delle spese correnti.

Si osserva al riguardo Sezione che il finanziamento di spese consolidate (o ripetitive) attraverso entrate di natura straordinaria mette in dubbio l'equilibrio della parte corrente e profila rischi di squilibrio per gli esercizi futuri.

Giova ricordare che l'art. 162 c.1 del TUEL individua tra i principi di bilancio quello del pareggio finanziario, precisando che "la situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo". Il comma 6 a sua volta dispone che "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di

finanziamento, salva le eccezioni previste per legge".

In questo modo il legislatore ha inteso assicurare quell'equilibrio economico, la cui realizzazione è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Pertanto *"l'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente locale"* e *"la tendenza all'equilibrio economico deve essere ritenuta un obiettivo di gestione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, da sottoporre a costante controllo"* (Postulati e finalità dei principi contabili punto 23).

Analogamente il ricorso all'avanzo d'amministrazione per la copertura delle spese correnti ordinarie, che ai sensi dell'art 187 lett, c) del TUEL può avvenire *"per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento"* è indice di una difficoltà finanziaria che richiede una particolare attenzione nella gestione degli esercizi futuri. 

Nel caso in esame la percentuale di spesa di parte corrente coperta con mezzi straordinari è del 20,5%, ampiamente superiore al 5% (percentuale presa a riferimento dal DM 24 settembre 2009 e confermata dal DM 18 febbraio 2013 che dettano i criteri per "l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari").

Si ricorda, infine, che il principio del pareggio del bilancio è stato previsto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e che la legge 24 dicembre 2012 n 243, emanata in attuazione della predetta riforma costituzionale - che sul punto entrerà in vigore dal 2016 - prevede che *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano ... b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti"*.

2. La seconda criticità concerne la cancellazione di residui passivi del titolo IV per €20.690,92 a fronte della cancellazione di residui attivi del titolo VI per €4.512,67.

Nelle deduzioni l'Ente afferma che

La revisione dei residui attivi e passivi collocati nelle partite di giro ha portato alle seguenti cancellazioni: €4.512,67 residui attivi propri dei capitoli contenenti le ritenute erariali e ritenute assistenziali bilanciato dalla cancellazione congiunta di residui passivi per pari importo contabilizzati nel capitolo versamento ritenute erariali e spese conto terzi.

La restante somma pari ad €16.178,25 discende dalla cancellazione di un residuo passivo assunto nell'esercizio 2010 con lo scopo di mantenere in equilibrio la gestione delle spese conto terzi e rettificato nel 2011 al fine di restituire al bilancio le risorse derivanti da trasferimenti statali che in prima istanza sembravano non di competenza dell'Ente pertanto da restituire.

Condividendo l'indirizzo della Spettabile Corte l'Ente vigila sulla tenuta contabile delle partite di giro e delle entrate e spese in conto terzi al fine di evitare in futuro quanto successo durante l'esercizio 2011.

Rileva la Sezione che le deduzioni dell'Ente evidenziano la scorretta allocazione tra i "servizi per conto terzi" di una voce che andava allocata in altro capitolo di bilancio.

Osserva infatti la Sezione che l'art.168 TUEL evidenzia che *"le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi costituiscono al tempo stesso un credito ed un debito per l'Ente"*. Inoltre il principio contabile n 2 punto 25 enuncia che *"per le entrate da servizi conto terzi la misura dell'accertamento deve garantire l'equivalenza con l'impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi"* e che *"Le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile"*.

3. Per completezza si evidenzia che nella scheda di sintesi erano state contestate altre criticità che, alla luce della deduzioni fornite dall'amministrazione, si ritengono superate.

4. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

invita

l'Amministrazione comunale di Villanova Biellese (BI):

1) ad adottare le misure gestionali necessarie a prevenire qualsiasi compromissione dell'equilibrio della parte corrente assicurando un bilanciamento strutturale tra entrate e spese, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio;

2) a procedere alla corretta allocazione contabile delle somme erroneamente considerate "servizi per conto terzi" adottando i necessari provvedimenti correttivi.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villanova Biellese.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 28 agosto 2013.

IL PRESIDENTE F.F.

(Dott. Mario PISCHEDDA)



Depositata in Segreteria il 30 AGO. 2013

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

